



Civile Sent. Sez. 1 Num. 5677 Anno 2017

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 07/03/2017

Ud. 20/12/2016

SENTENZA

PU

sul ricorso 19818-2013 proposto da:

ALFER S.A.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
PORTA PINCIANA 4, presso l'avvocato MARIO SANTARONI,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
LUCA MARIA PIETROSANTI, giusta procura a margine del
ricorso;

2016

2040

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO ALFER S.A.R.L., già S.R.L., in persona del
Curatore dott. ALBERTO POLONIO, elettivamente



domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 44/46, presso l'avvocato FABRIZIO RAVIDA', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARNALDO FALCONI, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

contro

EMANUELE MASCHERPA S.P.A., RAVANI ACCIAI DI RAVANI SAURO E C. S.A.S., SAATI S.P.A.;

- **intimate** -

avverso la sentenza n. 4280/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati M. SANTARONI e L.M. PIETROSANTI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato F. RAVIDA' che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per l'infondatezza, rigetto del ricorso.



19818-13

Svolgimento del processo

Il tribunale di Napoli, revocato il concordato preventivo al quale era stata ammessa la Alfer s.a.r.l., si dichiarava incompetente in favore del tribunale di Latina con riferimento a una nuova proposta concordataria, che il detto tribunale di Latina dichiarava improcedibile, in data 3-3-2011, perché revocata dalla stessa società. Questa, con atto 11-7-2011, trasferiva la propria sede in Lussemburgo, cancellandosi, per conseguenza, dal registro delle imprese.

A seguito della presentazione di istanze di fallimento, la prima delle quali in data 25-10-2011, la Alfer presentava peraltro nuove proposte di concordato preventivo, in data 1-2-2012 e in data 19-4-2012.

Il tribunale di Latina le dichiarava inammissibili, riteneva la giurisdizione del giudice italiano e, con sentenza del 26-4-2012, dichiarava il fallimento della società.

La fallita proponeva reclamo, che la corte d'appello di Roma rigettava, a sua volta, con sentenza del 26-7-2013.

Osservava che il trasferimento all'estero della sede sociale era da considerarsi fittizio, giacché il quadro probatorio emergente dalle vicende societarie e di gestione dell'insolvenza deponeva per la sua strumentalità. Si era trattato cioè di un trasferimento

1



in costanza della situazione di insolvenza, denunciata dalla stessa proponente con artifici contabili diretti a consentire la revoca formale dello stato di liquidazione. La corte territoriale non reputava ostativa al fallimento l'avvenuta presentazione dell'ennesima domanda di concordato preventivo, e affermava che, nella valutazione comparata degli interessi sottesi alle due procedure, prevalente doveva ritenersi l'esigenza dei creditori e della parte pubblica a una regolazione concorsuale della crisi, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo. A tal riguardo sottolineava come l'insolvenza della società risalisse almeno all'anno 2009, data della messa in liquidazione con una prima proposta di concordato, e che il carattere dilatorio della condotta della debitrice era conclamato dalle vicende che avevano preceduto il trasferimento all'estero della sede sociale. Per cui, venendo in rilievo l'inammissibilità della proposta o la revoca dell'ammissione, i meccanismi idonei alla valutazione dei presupposti del fallimento erano attivati d'ufficio, con tempi di regolazione sottratti alla disponibilità del debitore.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi.



La curatela del fallimento ha replicato con controricorso.

La causa è stata rimessa alla sezione su delega del primo presidente aggiunto, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

I. - Col primo mezzo, denunciando violazione dell'art. 9 della legge fall. e del Regolamento CE n. 1346 del 2000, degli artt. 6, 15 e 18 legge fall. e 2697 cod. civ., nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia, la ricorrente censura la sentenza sotto i seguenti profili: per aver omesso di pronunciare in ordine alla violazione del principio dispositivo, per aver assunto che le circostanze dedotte *ex adverso* erano idonee a fornire indizi circa la natura fittizia del trasferimento di sede e per aver ritenuto, senza plausibile motivazione, che le dette circostanze non erano state superate dalla prova offerta dal debitore.

II. - Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha messo in evidenza che il trasferimento di sede era stato deliberato dalla società all'esito di vicende sottese dal comune denominatore della situazione di insolvenza. In tal senso ha reso la pronuncia che si richiedeva, avendo accertato che una



tale situazione era risalente all'anno 2009, e cioè all'epoca di presentazione della prima proposta di concordato preventivo conseguita alla messa in liquidazione della società.

Invero quel concordato, aperto dinanzi al tribunale di Napoli, era stato revocato e alla rimessione degli atti per competenza al tribunale di Latina avevano fatto seguito vari ulteriori tentativi di soluzione concordataria, tutti abortiti. L'ultimo di questi era stato dichiarato improcedibile per rinuncia, all'esito della concessione di un termine per modificare la proposta in base ai rilievi del commissario giudiziale circa la mancata osservanza di criteri economico-imprenditoriali di un'operazione di acquisito del capitale da parte di società estera.

Il trasferimento all'estero della sede, sempre in base alla sentenza d'appello, era stato deliberato a luglio del 2011 e iscritto al registro delle imprese in data 8-8-2011. Appena due mesi dopo (il 25-10-2011) era stata presentata la prima istanza di fallimento.

Richiamando le mentovate vicende la corte territoriale ha ritenuto che il trasferimento, deliberato in costanza della situazione di insolvenza, fosse solo apparente e unicamente finalizzato a sottrarre la società alla dichiarazione di fallimento in Italia. In particolare la



debitrice non aveva fornito la prova dell'effettività del trasferimento all'estero.

La conclusione è corretta, essendo in linea col consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale l'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali, già costituita in Italia, che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo il manifestarsi della crisi d'impresa rientra nella giurisdizione del giudice italiano se il trasferimento di sede non sia stato seguito dal trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale, sì da risolversi in un atto meramente formale (Sez. un. n. 3059-16; conf. Sez. un. n. 15580-11).

La non significatività degli elementi allegati dalla fallita a sostegno dell'effettività del trasferimento - nella specie motivata dall'essersi in presenza di mera bozza di bilancio, di fatture prive di oggettivi riscontri, di mancanze di riferimenti ai nominativi di potenziali contraenti e a eventuali rapporti bancari esteri - è radicata su accertamenti di fatto la cui valutazione spetta in via esclusiva al giudice del merito.

III. - Col secondo motivo sono dedotte la violazione degli artt. 160, 162, 163, 168 e 183 legge fall., dell'art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 cost.



e la carenza di motivazione, per avere l'impugnata sentenza erroneamente attribuito prevalenza al fallimento rispetto alla già presentata proposta di concordato preventivo. A tal riguardo si eccepisce altresì una omessa valutazione della questione afferente, stante che la proposta era stata dalla stessa corte contraddittoriamente ritenuta consentita.

Col terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 161 e 162 legge fall. e degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., per avere l'impugnata sentenza negato la concessione di un termine per integrare la proposta concordataria.

IV. - Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.

Le doglianze a essi consegnate sono in parte inammissibili e in parte infondate, per l'assorbente considerazione che segue.

V. - La ricorrente prospetta che l'avvenuta presentazione di una proposta di concordato preventivo, in quanto comunque consentita (anche in base alla sentenza impugnata), sarebbe stata in sé ostativa alla declaratoria di fallimento.

Lamenta esser mancata la pronuncia sulla questione suddetta e si duole, poi, del fatto che non siano stati



accolti i rilievi in ordine alla mancata concessione di termini per integrare quella proposta.

VI. - Ora la tesi lungamente esposta dalla ricorrente non tiene conto di quanto dal giudice del merito sottolineato circa il carattere meramente dilatorio, e come tale indubbiamente abusivo, di una tale ennesima proposta che la società aveva presentato a conclusione di una travagliata e in parte artificiosa serie di vicende processuali analoghe, tutte contrassegnate dal risalente stato di insolvenza.

Mediante specifico richiamo della giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'impugnata sentenza ha ritenuto che lo strumento di composizione della crisi manifestava all'evidenza un abuso del diritto del debitore, essendo funzionale ad allungare i tempi tesi a pervenire alla regolazione dello stato di dissesto.

In ciò va ravvisata l'essenza della pronuncia della corte di merito, e per conseguenza è ovvio che nessuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. può considerarsi esistente.

VII. - Peraltro deve essere altresì confermato il principio a tenore del quale la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il



palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo; il quale abuso in generale ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (v. Sez. un. n. 9935-15).

Consegue che la statuizione della corte capitolina si palesa incentrata su una corretta applicazione dei principi richiamati e su una valutazione in punto di fatto.

Tale valutazione non è censurata, o comunque non è adeguatamente contrastata mediante critica della motivazione.

Questo determina l'infondatezza manifesta del secondo motivo di ricorso e l'inammissibilità del terzo motivo, per eccentricità alla *ratio decidendi*.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 20 dicembre 2016.